



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE e FAMIGLIA

Servizio apprendimento permanente
e fondo sociale europeo

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 5206
fax + 39 040 377 5250
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 4429/LAVFORU del 21/04/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020, sul PON IOG 2014/2020, su fondi nazionali e su fondi regionali, con esclusione dei percorsi di leFP, ITS e di quelli per l'accesso alle professioni regolamentate. Linee di indirizzo per lo svolgimento delle attività con modalità a distanza. Modifiche e integrazioni al decreto n. 3907/LAVFORU del 2 aprile 2020.

Il Vice Direttore centrale

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

Vista la Decisione della Commissione C(2014)4969 dell'11/07/2014 che ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, di seguito PON IOG;

Vista la Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014)4969 dell'11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" del 23 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i DPCM del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto n. 3907/LAVFORU del 2 aprile 2020 con il quale è stato approvato il documento costituente allegato 1 parte integrante del medesimo decreto con il quale viene fornito un quadro esaustivo delle modalità previste per la realizzazione, con modalità a distanza, delle attività formative e non formative finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG, su risorse nazionali e su risorse regionali, con esclusione delle attività di IeFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, a fronte e nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto, a seguito ad ulteriori approfondimenti svolti in merito alla realizzazione di attività formative a distanze, di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al richiamato documento costituente allegato 1 al decreto n. 3907/LAVFORU/2020:

- a) il punto 5) del documento è sostituito dal seguente: "5. Le attività formative e non formative sopraindicate possono svolgersi con modalità a distanza con esclusivo riferimento alle lezioni di carattere teorico.";
- b) dopo il punto 5) è inserito il seguente: "5bis. Possono essere svolte con la modalità a distanza anche attività o esercitazioni di natura pratica per le quali viene meno la necessità dell'utilizzo di specifici laboratori didattici strutturati ed attrezzati (ad esempio nel settore dell'informatica, dei lavori d'ufficio, ecc..).";
- c) al punto 7), le parole "con utenza" sono soppresse;
- d) al punto 8), secondo capoverso, le parole "con utenza" sono soppresse;
- e) al punto 8), terzo capoverso, le parole "A fronte di una valutazione positiva conseguita al termine dell'unità didattica" sono soppresse;
- f) al punto 11), dopo le parole "punto 5)" sono inserite le seguenti: "e fatte salve le disposizioni del punto 5bis);";
- g) al punto 13, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "per i quali è necessario l'utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati";
- h) al punto 13, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "per i quali è necessario l'utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati";

Ritenuto di approvare il documento costituente allegato 1 parte integrante del presente decreto che costituisce il testo coordinato del corrispondente documento allegato 1 del richiamato decreto n. 3907/LAVFORU/2020;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 2 marzo 2018 con la quale il Vicedirettore centrale allora preposto all'Area istruzione, formazione e ricerca ed ora alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo è stato nominato responsabile dell'organismo intermedio per l'attuazione del PON IOG nella Regione Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. Per quanto indicato nelle premesse e con riferimento al documento costituente allegato 1 parte integrante del decreto n. 3907/LAVFORU del 2 aprile 2020:
 - a) il punto 5) del documento è sostituito dal seguente: "5. Le attività formative e non formative sopraindicate possono svolgersi con modalità a distanza con esclusivo riferimento alle lezioni di carattere teorico.";
 - b) dopo il punto 5) è inserito il seguente: "5bis. Possono essere svolte con la modalità a distanza anche attività o esercitazioni di natura pratica per le quali viene meno la necessità dell'utilizzo di specifici laboratori didattici strutturati (ad esempio nel settore dell'informatica, dei lavori d'ufficio, ecc..).";
 - c) al punto 7), le parole "con utenza" sono soppresse;
 - d) al punto 8), secondo capoverso, le parole "con utenza" sono soppresse;
 - e) al punto 8), terzo capoverso, le parole "A fronte di una valutazione positiva conseguita al termine dell'unità didattica" sono soppresse;
 - f) al punto 11), dopo le parole "punto 5)" sono inserite le seguenti: "e fatte salve le disposizioni del punto 5bis);";
 - g) al punto 13, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "per i quali è necessario l'utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati";
 - h) al punto 13, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: "per i quali è necessario l'utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati".
2. E' approvato il documento costituente allegato 1 parte integrante del presente decreto che costituisce il testo coordinato del corrispondente documento allegato 1 del richiamato decreto n.3907/LAVFORU/2020.
3. Il presente decreto è adottato dal dirigente nella sua qualità Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione famiglia, di Autorità di gestione del POR FSE e di organismo intermedio del PON IOG.

Trieste, data del protocollo

*Il Vice Direttore centrale
(dott.ssa Ketty Segatti)*

Firmato digitalmente

Emergenza epidemiologica da COVID-19. indicazioni sulla gestione di attività formative e non formative con modalità a distanza, finanziate dal POR FSE, dal PON IOG, da risorse nazionali e da risorse regionali.

1. In via generale ed a seguito dei DPCM ed ordinanze intervenute per definire misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le attività formative e non formative oggetto di finanziamento da parte degli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e ricerca sono sospese fino alla adozione di atti che sanciranno il termine dell'emergenza.
2. Il presente documento:
 - a) è funzionale al principio generale che informa gli orientamenti che vengono assunti nel periodo di emergenza e che mirano a consentire comunque, grazie alla modalità on line e fatto salvo il rispetto delle linee di condotta che vengono indicate, la prosecuzione delle attività formative e non formative ed al soddisfacimento del bisogno di apprendimento degli allievi e dei partecipanti
 - b) intende fornire ai soggetti attuatori di attività formative e non formative (a titolo esemplificativo, i seminari ed il coaching) finanziate a valere sul POR FSE, sul PON IOG, su risorse nazionali e su risorse regionali, con esclusione delle attività di leFP, degli ITS e dei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate, indicazioni coordinate in merito allo svolgimento con modalità a distanza delle attività medesime, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Il presente documento interviene in luogo di quanto indicato nel decreto n. 1806/LAVFORU del 4 marzo 2020 e nelle note del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo prot. n. 21127 del 9 marzo 2020 e prot. n. 21782 dell'11 marzo 2020. Le indicazioni di cui ai richiamati documenti valgono con riferimento alle attività realizzate in modalità a distanza dalla data successiva alla rispettiva uscita e fino alla data di approvazione del presente documento.
4. Le disposizioni del presente documento trovano applicazione sino a successivo atto che sarà adottato al termine dell'emergenza epidemiologica in corso.

5. Le attività formative e non formative sopraindicate possono svolgersi con modalità a distanza con esclusivo riferimento alle lezioni di carattere teorico.

5bis. Possono essere svolte con la modalità a distanza anche attività o esercitazioni di natura pratica per le quali viene meno la necessità dell'utilizzo di specifici laboratori didattici strutturati ed attrezzati (ad esempio nel settore dell'informatica, dei lavori d'ufficio, ecc..).

6. L'attività formativa e non formativa a distanza può svolgersi con modalità sincrona o mista a partire dal giorno successivo all'approvazione del presente documento e trova applicazione con riferimento alle seguenti operazioni formative e non formative:

a) già avviate con le modalità tradizionali prima del periodo di emergenza COVID – 19 (23 febbraio 2020);

b) operazioni clone in attuazione di avvisi pubblici emanati dalle strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con richiesta di attivazione successivamente al giorno dell'approvazione del presente documento ed avviato durante il periodo di emergenza COVID – 19 (dal 23 febbraio 2020 fino al termine riconosciuto con ordinanze ministeriali)

c) già approvate, ammesse al finanziamento e recanti un numero di codice progetto, a seguito delle procedure di selezione svolte dalle competenti strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e avviate successivamente al giorno dell'approvazione del presente documento durante il periodo di emergenza COVID – 19 (fino al termine riconosciuto con ordinanze ministeriali).

7. L'attività sincrona (es. videoconferenza, webinar), viene conteggiata come ore di presenza. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento formazione, a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti. Il registro viene compilato nella giornata di svolgimento dell'attività on line da parte del docente o del coordinatore o del tutor; esso riporterà la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ...".

8. L'attività MISTA si ha quando, oltre all'attività sincrona, vi sono ore di attività off line, in cui gli allievi/partecipanti, disconnessi dalla rete e in modalità individuale, sono impegnati autonomamente nella esecuzione di esercizi/test/prove somministrati dal docente durante la fase di connessione online, che sono oggetto di correzione e revisione in plenaria alla ripresa dei lavori di gruppo. L'attività consiste infatti nel somministrare all'allievo/partecipante la realizzazione di un compito individuale previa consegna delle risorse documentali per poi sistematizzare l'apprendimento attraverso il confronto a classe intera e/o in piccoli gruppi con il tutor e/o il coordinatore e/o il docente. Il tutor e/o il coordinatore e/o il docente rimane comunque sempre connesso e a disposizione per precisazioni o consulenze, individuali o di gruppo, in caso di necessità. In ogni caso, i momenti di avvio e di conclusione dell'unità didattica sono realizzati in plenaria e in modalità sincrona. A tal fine si autorizza, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del "Regolamento formazione", a compilare i relativi registri omettendo le firme di presenza degli allievi/partecipanti.

Il registro, che deve essere compilato secondo le medesime modalità indicate al punto 6), riporta la presenza degli allievi/partecipanti e dei docenti collegati in maniera stabile per tutta la durata della lezione con la seguente dicitura "collegato via ...". Per l'attività off line la presenza degli

allievi/partecipanti e dei docenti che hanno partecipato alla lezione con la seguente dicitura "effettuata in modalità off line per una durata di ... ore".

Le ore riconosciute come ore di presenza derivano dalla somma dei tempi riferiti alle seguenti attività/materiali didattici:

- a) risorse video prodotte dal docente o presenti su web (es. youtube.com): tempo di fruizione definito;
- b) assegnazione di un compito/elaborato da produrre da parte dell'allievo: tempo standard presunto di realizzazione definito dal docente.

La somma di a) e b) ai fini della compilazione del registro va arrotondata alla mezz'ora superiore.

9. La documentazione attestante le attività e i collegamenti effettuati, ovvero la reportistica resa disponibile dall'applicativo utilizzato che dia evidenza e traccia dei collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola sessione di aula virtuale, nonché la reportistica delle attività svolte in modalità MISTA, viene sottoscritta dal docente o dal coordinatore o dal tutor del progetto e tenuta agli atti quale parte integrante del registro.

10. Le lezioni, se opportunamente registrate, potranno consentire a chi non fosse riuscito a collegarsi di recuperare i contenuti attraverso appositi momenti di formazione individuale purché tracciati su schede vidimate. Tali schede possono essere costituite dai registri individuali in uso che devono essere vidimati, vengono tenuti dal soggetto attuatore, compilati dal docente o dal coordinatore o dal tutor secondo le modalità indicate al punto 7) e uniti al rendiconto che verrà consegnato ai competenti uffici regionali.

11. Come indicato al punto 5), e fatte salve le disposizioni del punto 5bis), non è ammesso il ricorso alla formazione a distanza per le parti dell'operazione formativa relative alle attività pratiche o laboratoriali e agli stage eventualmente previsti all'interno dei percorsi formativi. Peraltro, e con solo riferimento agli stage, solo qualora realizzabile, lo svolgimento dello stage è consentito attraverso attività a carattere individuale da svolgere a distanza. Tali attività devono essere coerenti con il progetto formativo, funzionali all'elaborazione di un Project work da parte dello stagista e possono consistere in ricerche di documentazione on-line, studio di casi, consultazione manuali e altra documentazione tecnica, predisposizione di tabelle e testi, attività on-line in collaborazione con il tutor aziendale e concordate con il tutor assegnato dal soggetto promotore. In tali casi tutte le attività svolte a distanza verranno trascritte cronologicamente sul registro, che sarà controfirmato dallo stagista/tirocinante e dal tutor assegnato."

Rispetto a tale previsione si vogliono sottolineare due aspetti particolarmente rilevanti:

- i. è necessario ricordare la rilevanza delle parole "solo qualora realizzabile". L'attuazione di parte dello stage attraverso Project work può avvenire esclusivamente in situazioni in cui il ricorso a tale modalità assicuri il rispetto delle finalità previste dall'operazione di riferimento e non pregiudichi il conseguimento, da parte dell'allievo, delle competenze previste dall'operazione stessa ed oggetto di valutazione, da parte della SRA, nella fase di selezione. Sarà pertanto cura del soggetto attuatore verificare con particolare attenzione il rispetto della suddetta raccomandazione;
- ii. ove ricorra la fattispecie di cui al punto i), e non sia materialmente possibile la trascrizione sul registro dell'attività svolta in concomitanza con lo svolgimento del Project work, sarà cura del tutor riportarne cronologicamente le fasi di svolgimento in un apposito documento che sarà sua cura sottoscrivere, riportandone non appena possibile

i contenuti nel registro ed accompagnando al rendiconto sia il registro che il richiamato documento.

12. Lo svolgimento dei tirocini extracurricolari è sospeso fino al protrarsi dell'emergenza epidemiologica. Peraltro si ritiene ammissibile il ricorso a modalità on line dei tirocini extracurricolari secondo le medesime modalità indicate al punto 10) con riferimento agli stage. Si sottolinea comunque come sia necessario fare le più attente valutazioni prima di applicare la modalità di svolgimento on line ad un tirocinio extracurricolare, pur nel rispetto delle linee di indirizzo indicate al punto 10).
- Il principio sopraindicato del "solo qualora realizzabile" deve essere preso in particolare considerazione, laddove la linea guida che deve ispirare il soggetto promotore è il pieno mantenimento degli obiettivi propri dello specifico tirocinio, della organizzazione didattica e della durata prevista da computare in ore.
13. È autorizzato lo svolgimento con modalità on line degli esami finali nel periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti esclusioni:
- a) esami finali relativi a percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di una qualifica professionale per i quali è necessario l'utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati;
 - b) esami finali che prevedano lo svolgimento di attività pratiche o laboratoriali per le quali è necessario l'utilizzo di appositi laboratori didattici strutturati.
- Gli esami finali in modalità on line si svolgono nel rispetto dell'articolo 10 del Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017.
14. Resta salvo, ai fini dell'ammissione degli allievi all'esame finale, il rispetto della soglia minima di presenza effettiva prevista dall'avviso di riferimento (di norma il 70% della durata complessiva dell'operazione). Nelle fattispecie di cui al presente documento il raggiungimento della soglia minima richiesta, e comunque il computo complessiva della partecipazione di ogni allievo, deriverà dalla somma delle ore di presenza desumibili dal registro di presenza.
15. Resta inteso che potranno essere rimborsate solo ed esclusivamente le attività effettivamente svolte e, pertanto, le ore di formazione non erogate, calendarizzate nelle giornate di sospensione, andranno recuperate entro un termine congruo che sarà definito con successivo atto.
16. Onde evitare un aggravio di attività amministrativa in carico ai soggetti attuatori e alla scrivente Amministrazione regionale, non è necessario procedere a richiedere la proroga del termine delle attività, considerando le attività stesse prorogate d'ufficio. Le possibili modifiche al calendario delle lezioni previste, derivanti dalla erogazione con modalità a distanza, saranno documentate con apposito documento da allegare al rendiconto della pertinente operazione e di cui ne costituirà parte integrante. Si precisa inoltre che la proroga dei termini di avvio delle attività formative per il periodo derivante dalla situazione di emergenza vale anche per quelle approvate e non ancora avviate, sebbene l'Avviso stabilisca che il mancato rispetto di tale termine comporti la revoca del contributo.

17. Ove ricorra il caso in cui il soggetto attuatore non risulti in possesso del registro di presenza vidimato, sarà cura dello stesso soggetto contattare gli uffici della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che assicura, su appuntamento, la presenza di funzionari in grado di svolgere l'attività di vidimazione.
18. Nell'ottica di favorire la più rapida normalizzazione nella realizzazione delle attività formative una volta conclusa la fase di emergenza epidemiologica, i soggetti attuatori delle attività formative possono gestire con modalità on line la fase di selezione degli allievi in relazione ad operazioni formative di cui risultano titolari e che non sono state ancora avviate. Lo svolgimento delle attività di selezione a distanza deve garantire i principi di tracciabilità descritti nei precedenti punti del presente provvedimento.

<<<<>>>>

Da ultimo si vuole affermare che il ricorso alla formazione a distanza costituisce uno strumento a cui viene fatto ricorso in via eccezionale, al fine di alleviare il blocco totale delle attività formative derivante dalle decisioni assunte a livello nazionale e regionale per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Peraltro tale esperienza, legata all'eccezionalità del momento, può divenire terreno di sperimentazione sull'applicazione di una modalità didattica, la formazione a distanza, su cui comunque l'Autorità di gestione intende investire in modo strutturato in relazione al prossimo periodo di programmazione 2021/2027.

Si ritiene pertanto che allo sforzo della struttura regionale di avviare nell'emergenza una modalità che si punta a fare diventare, su certi versanti, strategica, si accompagni un pari sforzo da parte dei soggetti coinvolti al fine condividere e sviluppare collaborativamente lo svolgimento di queste prime esperienze di formazione a distanza.

Trieste, 21 aprile 2020
